



# La Santa Sede

---

## RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

All'udienza a me concessa in data 28 luglio 2025 ho illustrato al Santo Padre le determinazioni assunte all'unanimità in seno al Consiglio dell'ULSA, composto da rappresentanti sia di diversi enti della Santa Sede e del Governatorato, sia dei rispettivi loro dipendenti, come risultanti dai verbali delle sedute n. 78 del 17 giugno 2025, n. 77 del 14 aprile 2025 e n. 75 del 16 novembre 2023 e volte ad ampliare le tutele e i diritti dei lavoratori in diverse materie.

Tutto ciò considerato e ponderato,

**il Santo Padre**

ha approvato le suddette delibere del Consiglio dell'ULSA e ha quindi disposto che

all'articolo 10 bis del Testo Unico delle Provvidenze a favore della famiglia i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

### *Permesso di paternità*

*1. Il dipendente ha diritto a cinque giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I cinque giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto.*

*2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i cinque giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.*

all'articolo 15 del Testo Unico delle Provvidenze a favore della famiglia il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

*1. Per il bambino disabile in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente,*

*hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.*

All'articolo 5 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno familiare il paragrafo 1, lettera d, punto d.1 è sostituito dal seguente:

*d) i figli legittimi o legittimati od equiparati, maggiori ad anni 18 compiuti:*

*d.1 se studenti, nel periodo di studi secondari fino all'età massima di venti anni compiuti;*

*per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all'età massima di ventisei anni compiuti, purché documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall'università.*

All'articolo 6 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno familiare la lettera a) è sostituita dalla seguente:

*a) se studente, nel periodo di studi secondari fino all'età massima di venti anni compiuti;*

*per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti equivalenti dalla Santa Sede, fino all'età massima di ventisei anni compiuti, purché documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall'università.*

All'articolo 13 del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia è sostituito dal seguente:

## Art. 13

### *Definizione di disabilità e inabilità*

*1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni:*

*a) è disabile la persona portatrice di una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o di integrazione lavorativa;*

*b) è disabile in situazione di gravità la persona la cui minorazione singola o plurima ne riduce l'autonomia fisica o psichica correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;*

*c) è inabile la persona che è permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi lavoro proficuo regolare e continuativo, a causa di infermità o difetto fisico o psichico.*

*2. Ai fini delle Provvidenze di cui al presente Titolo la situazione di cui alla lettera c) è equiparata a quella della lettera b).*

*3. L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione della sua gravità è effettuato da un Collegio medico, sulla base di Tabelle valutative emanate dalla Superiore Autorità su proposta della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; lo stesso Collegio medico è competente per l'accertamento clinico di inabilità. Il giudizio del Collegio medico è insindacabile.*

All'articolo 16 del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia è sostituito dal seguente:

#### *Art. 16*

##### *Assegno mensile di disabilità*

*1. L'assegno mensile di disabilità compete a coloro che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare in conformità alle vigenti Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare e che si trovino nelle seguenti condizioni:*

*a) abbiano un figlio o equiparato o altro familiare appartenente al loro nucleo ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delle suddette Norme, che sia riconosciuto, a giudizio insindacabile del Collegio medico, disabile in situazione di gravità o inabile;*

*b) siano titolari di pensione vaticana diretta, indiretta o di reversibilità, riconosciuti inabili dal Collegio medico.*

*2. L'assegno mensile di disabilità compete anche al titolare di una pensione diretta, indiretta o di reversibilità, unico componente il nucleo familiare e in possesso dei medesimi requisiti reddituali previsti per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, riconosciuto a giudizio insindacabile del Collegio medico disabile in situazione di gravità o inabile. \**

\*Comma nuovo

All'articolo 3 delle Disposizioni attuative (9 febbraio 2017) del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia è sostituito dal seguente:

#### *Art. 3*

*Nell'ottica di assecondare una più ampia disponibilità di tempo per l'assistenza al familiare disabile, la concessione dei permessi di cui all'Art. 15, nn. 3 e 4, salvo i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità, comporta per il dipendente l'impossibilità di effettuare altra attività lavorativa, la cui eventuale autorizzazione deve intendersi quindi revocata.*

Il Santo Padre ha disposto che quanto qui stabilito abbia dalla pubblicazione pieno e stabile valore e che il presente Rescritto venga pubblicato mediante affissione nel cortile di San Damaso e successiva pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis.

Maximino Caballero Ledo  
*Prefetto*